

Codice DB1613

D.D. 10 dicembre 2013, n. 680

L.r. 40/1998 - Fase di Verifica della procedura di V.I.A. e contestuale Valutazione di Incidenza inerente il progetto "Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Villafortuna-Trecate. Progetto di intervento di side track agli esistenti pozzi Trecate 22 Dir A e Trecate 27 Dir A" in territorio del Comune di Romentino (NO); proponente: ENI S.p.A.. Codice: Z15N.

Vista l'istanza in data 10 settembre 2013 con la quale il dott. Nicola Salmaso in qualità di responsabile del Distretto Centro Settentrionale – Divisione E & P della Soc. ENI S.p.A., nonché Titolare e Procuratore della Società stessa, domiciliato per la carica in Via del Marchesato n. 13, Marina di Ravenna (RA) ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di V.I.A. ai sensi dell'art. 4, comma 1 della l.r. 40/1998 e contestuale Valutazione di Incidenza relativamente al progetto "Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Villafortuna – Trecate. Progetto di intervento di side track agli esistenti pozzi Trecate 22 Dir A e Trecate 27 Dir A" localizzato nel territorio del Comune di Romentino (NO).

Il progetto sottoposto alla fase di Verifica di V.I.A. consiste nella perforazione deviata (side track) del tratto terminale in profondità dei pozzi esistenti denominati "Trecate 22 Dir A" e "Trecate 27 Dir A", nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi esistente "Villafortuna-Trecate". L'obiettivo del progetto è ottimizzare la coltivazione del giacimento tramite un più efficace drenaggio. Il tratto più in profondità del pozzo sarà chiuso minerariamente; utilizzando la colonna esistente verrà eseguita una perforazione deviata in modo da esplorare una nuova porzione di giacimento. In caso di esito positivo la messa in produzione del side track non richiederà modifiche agli impianti di superficie dell'area pozzo attualmente esistenti.

Preso atto che a cura della Direzione regionale Ambiente è stato dato annuncio sul B.U. della Regione Piemonte n. 39 del 26 settembre 2013 relativo all'istanza citata;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, sulla base delle previsioni di cui all'art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione Attività Produttive – Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva la struttura competente;

preso atto che la Direzione Attività Produttive tramite il Settore Programmazione e Monitoraggio Attività Estrattiva ha convocato una riunione della Conferenza di Servizi in data 13 novembre 2013, durante la quale sulla base dei pareri espressi e dei chiarimenti forniti da ENI S.p.A. la Conferenza di Servizi ha ritenuto che il progetto sopraccitato possa essere escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 12 della l.r. 40/1998 in quanto l'intervento realizza impatti di limitata entità nei confronti delle caratteristiche ambientali dell'ambito territoriale interessato dalla progetto relativamente alla tipologia, all'intensità e alla durata nel tempo;

viste le risultanze del verbale della riunione della Conferenza di Servizi;

vista la determinazione n. 200 del 19 novembre 2013 del Dirigente responsabile dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza;

visto il parere favorevole della Provincia di Novara, Settore Ambiente, Ecologia, Energia n. 161915 del 26 novembre 2013;

visto il contributo inviato dall'A.R.P.A. – Struttura semplice Ambiente e Natura n. 108025/ATO3 del 28 novembre 2013;

Visto il parere favorevole con prescrizioni della Direzione regionale Ambiente n. 16254 del 3 dicembre 2013;

vista l'istruttoria svolta in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale ex art. 7 della l.r. 40/1998;

preso atto che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico entro i 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del 16 settembre 2013;

tutto ciò premesso:

vista la l.r. 40/1998;

vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999;

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. n. 23/2008;

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto "Concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi Villafortuna – Trecate. Progetto di intervento di side track agli esistenti pozzi Trecate 22 Dir A e Trecate 27 Dir A" localizzato nel territorio del Comune di Romentino (NO), presentato dalla Soc. ENI S.p.A., non deve essere sottoposto alla fase di Valutazione e di giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998.

2. La Società ENI S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni di carattere ambientale:

1) verificare con il competente Settore regionale l'eventuale interferenza con il vincolo idrogeologico prima dell'intervento sul pozzo "Trecate 22 Dir A";

2) comunicare all'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore le date di inizio dei lavori sui pozzi Trecate 22 Dir A e Trecate 27 Dir A;

3) richiedere l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi del D.M. 59/2013 e alle condizioni stabilite dalla Circolare 16/ECO della Regione Piemonte prima della messa in servizio dei generatori diesel-elettrici. I motori a ciclo diesel, dovranno essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato e di riduzione delle emissioni di NOX. Il relativo stoccaggio del carburante dovrà essere autorizzato ai sensi della L. 239/2004, con acquisizione del parere in materia di prevenzione incendi.

4) In fase di cantiere, utilizzare i macchinari previsti nella tabella 6-12, pag. 63 del paragrafo 6.8.3.2, capitolo 6 dello studio ambientale, adottare tutti gli accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare l'impatto acustico, realizzare le opere di bonifica (barriere fonoassorbenti e in sonorizzazione delle pompe fango e generatori previste nello studio ambientale;

5) effettuare dei rilievi fonometrici presso tutti i punti recettori ad attività lavorativa avviata, al fine di verificare i livelli restituiti dal modello previsionale di calcolo e il rispetto dei vigenti limiti legislativi;

6) utilizzare mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere;

7) tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW dovranno essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;

8) i programmi di manutenzione dovranno prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi dovranno interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura, i generatori di calore (bruciatori) e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

9) le piste di cantiere sterrate, se presenti, dovranno essere periodicamente bagnate al fine di limitare l'emissione di polveri per sollevamento; nei periodi di scarsa piovosità dovranno essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dagli scavi; nel caso di presenza di piste sterrate dovranno essere realizzati idonei dispositivi di lavaggio delle ruote dei mezzi pesanti all'uscita delle aree di cantiere;

10) dovranno essere utilizzati teli protettivi a chiusura dei cassoni degli autocarri utilizzati per il trasporto dei materiali polverulenti;

11) durante le fasi di spurgo e di prova del pozzo dovranno essere evitate, per quanto possibile, combustioni libere di idrocarburi liquidi o gassosi. In particolare la combustione di idrocarburi gassosi dovrà avvenire in torce a fiamma confinata ad alta temperatura;

12) limitare l'illuminazione dei cantieri alle sole aree con presenza di personale e con assolute esigenze di sicurezza;

13) utilizzare fonti luminose a bassa intensità, con caratteristiche emissive più tollerate dalla fauna, costituite da lampade schermate chiuse, collocate quanto più vicino al suolo possibile e con limitazione del cono di luce all'oggetto da illuminare, posizionate in modo da illuminare dall'alto e temperatura superficiale delle lampade inferiore a 60°;

14) ottimizzare, in caso di esito positivo del side track, l'occupazione del sito in funzione degli spazi minimi di sicurezza necessari all'attività di produzione; ottimizzare allo stesso modo l'impianto di illuminazione prevedendo lo spegnimento tra le 23 e l'alba;

3. Qualora in sede operativa risultasse necessario modificare sostanzialmente il progetto il proponente è tenuto a richiedere l'avvio di una nuova fase di Verifica di V.I.A. ai sensi della l.r. 40/1998.

4. La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della l.r. 40/1998.

Avverso la presente determinazione è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto